



*Comune di Veggiano  
Provincia di Padova*

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E GESTIONE AMBIENTALE**

*Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 04.02.15*

# INDICE

## CAPO I°

### **Generalità**

- Art. 1 - Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale
- Art. 3 - Svolgimento del servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

## CAPO II°

### **Conduzione e custodia degli animali, caccia e pesca**

- Art. 5 - Transito degli animali
- Art. 6 – Pascolo degli animali e relativa autorizzazione
- Art. 7 - Difesa e tenuta degli animali
- Art. 8 - Esercizio di caccia e pesca

## CAPO III°

### **Malattie degli animali**

- Art. 9 - Obbligo di denuncia
- Art. 10 - Isolamento per malattie contagiose
- Art. 11 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive

## CAPO IV°

### **Insedimenti rurali**

- Art. 12 - Igiene negli insediamenti rurali
- Art. 13 - Acque piovane
- Art. 14 - Fognature
- Art. 15 – Stalle e Concimaie
- Art. 16 - Igiene delle stalle
- Art. 16 bis – Realizzazione di impianti fotovoltaici

## CAPO V°

### **Prevenzione incendi**

- Art. 17 - Prevenzione incendi
- Art. 18 - Depositi di materiali esplosivi e infiammabili

## CAPO VI°

### **Fossi e canali, manutenzione, piantagioni, arature**

- Art. 19 - Conservazione dei fossati
- Art. 20 - Manutenzione di fossi e canali
- Art. 21 - Apertura di fossi e canali
- Art. 22 – Aratura dei terreni, irrigazioni e trattamenti antiparassitari

## CAPO VII°

## **Tombinamento tratti fossi privati**

Art. 23 - Tombinamento tratti fossi privati

## **CAPO VIII°**

### **Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura**

Art. 24 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 25 - Lotta contro il "Bruco americano" e la "Processionaria del Pino"

Art. 26 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art. 27 - Trattamenti fito-sanitari

Art. 28 – Uso e segnalazione di esche avvelenate

## **CAPO IX°**

### **Esercizio dell'apicoltura**

Art. 29 - Denuncia degli alveari

Art. 30 - Denuncia delle malattie delle api

Art. 31 - Prescrizioni e divieti. Distanze degli apiari

Art. 32 - Sanzioni

## **CAPO X°**

### **Tutela del suolo e rispetto della sicurezza e tranquillità altrui**

Art. 33 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

Art. 34 – Determinazione della quantità massima degli affluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

Art. 35 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

Art. 36 – Accumulo temporaneo

Art. 37 – Zona di tutela e rispetto

Art. 38 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Art. 39 - Colture agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori

Art. 40 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

## **CAPO XI°**

### **Tutela e usi delle risorse idriche – Decoro delle aree verdi private**

Art. 41 - Tutela ed usi delle acque

Art. 42 - Disposizioni particolari per le acque sotterranee

Art. 43 - Decoro delle aree verdi private

## **CAPO XII°**

### **Sanzioni, disposizioni transitorie e finali**

Art. 44 - Sanzioni

Art. 45 - Accertamento delle sanzioni

Art. 46 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 47 - Entrata in vigore

## **CAPO I° GENERALITA'**

### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale per il territorio comunale facente parte della zona rurale e della Gestione Ambientale, finalizzata al rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
2. Obiettivi fondamentali del presente regolamento sono la corretta gestione e la tutela del territorio agricolo e della Gestione Ambientale, trattandosi di un bene di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.
3. Il presente regolamento recepisce le disposizioni impartite dalla CEE con regolamento n. 2078 del 30.6.1992, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.1.1995 e le disposizione delle Delibere di Giunta Regionale nr 2495 del 7/8/2006 e nr. 2439 del 7/8/2007.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni presenti in altri regolamenti comunali o a leggi statali e regionali.

### **Art. 2 - Servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale**

1. Il servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale si propone di assicurare nel territorio rurale e di Gestione Ambientale del Comune l'applicazione del presente regolamento, degli altri regolamenti comunali, delle leggi statali e regionali.

### **Art. 3 - Svolgimento del servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale**

1. Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione Ambientale viene svolto sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Locale e della consulenza, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. Provinciale, dell'U.L.S.S. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione competenti, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

### **Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio**

1. Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dallo Statuto Comunale.
2. L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione del Sindaco, competono esclusivamente al Responsabile del Servizio Comunale competente, o suo delegato, ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.e dello Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che potranno essere adottati in merito.

## **CAPO II° CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI, CACCIA E PESCA**

## **Art. 5 – Transito degli animali**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 115 del vigente Codice della Strada per quanto attiene alla conduzione di animali nelle vie pubbliche o di uso pubblico, il bestiame di ogni specie deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire sbandamenti, danni ai fondi finitimi o alle strade, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
2. Nel transitare sulle strade la mandria o gregge dovrà comunque occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
3. E' vietato il transito del bestiame nelle vie e nelle piazze degli abitati qualora esistano percorsi alternativi; in dette località ne è in ogni caso vietata la sosta.

## **Art. 6 – Pascolo degli animali e relativa autorizzazione.**

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
2. A norma dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, il conduttore o i conduttori del pascolo devono munirsi di speciale libretto, rilasciato dal Sindaco di residenza, nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui e' autorizzato il pascolo, sono annotati i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è sottoposto.
3. Per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, l'interessato valendosi del libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione (R.D. 08/05/1904 n. 368 art. 134 lett. f).
4. Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, senza autorizzazione, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.
5. Nelle ore notturne il pascolo è permesso solamente nei fondi chiusi.

## **Art. 7 - Difesa e tenuta degli animali**

1. E' vietato maltrattare gli animali o costringerli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi o distesi ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. Nell'allevamento degli animali da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare devono essere adottati gli accorgimenti necessari e tipici per ogni specie.
5. Oltre alla registrazione all'anagrafe canina e alla microchippatura, i cani dovranno essere sottoposti alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti.
6. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati in un idoneo recinto o a idonea catena di lunghezza non

inferiore ai 5 metri, scorrevole, permettendo in entrambi i casi adeguata mobilità e garantendo comunque un tempo minimo pari a tre ore giornaliere in cui l'animale possa rimanere privo di guinzaglio mantenendo le condizioni di sicurezza per i terzi; dovranno inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere il disturbo derivante al vicinato eventualmente presente, da frequente e prolungato abbaiare.

7. Come previsto dall'art. 727 del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 473 del 22 novembre 1993, è severamente vietato abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

8. Sono vietati i botti, i petardi ed i razzi nel territorio del Comune di Veggiano, fatta eccezione per i "fuochi minori", i mortaretti "scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg", fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, bacchette scintillanti, trottole, palline luminose. Sono tollerati i botti più lievi, contenenti 2,5 mg di fulminato d'argento che si possono acquistare nei tabaccai.

#### **Art. 8 - Esercizio di caccia e pesca**

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato dalla normativa vigente di settore.
2. Durante il periodo venatorio è obbligatoria la raccolta dei bossoli dopo lo sparo.

### **CAPO III° MALATTIE DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 9 - Obbligo di denuncia**

1 I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all' U.L.S.S. qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate dalle vigenti normative in materia sanitaria.

#### **Art. 10 - Isolamento per malattie contagiose**

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'U.L.L.S. a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

#### **Art. 11 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive**

1. Lo smaltimento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve avvenire secondo le prescrizioni fornite dal Servizio Veterinario dell'U.L.S.S..
2. L'interramento è vietato, salvo previa autorizzazione dell'U.L.L.S. .

### **CAPO IV° INSEDIAMENTI RURALI**

#### **Art. 12 - Igiene negli insediamenti rurali**

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.
2. Le case coloniche possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie ovvero sottoporli a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. E' assolutamente vietato lo spargimento diretto delle acque nere su corpi idrici superficiali.
4. I contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., dovranno essere smaltiti attraverso le strutture preposte.
5. E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

#### **Art. 13 - Acque piovane**

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc..

#### **Art. 14 - Fognature**

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal vigente regolamento di fognatura.

#### **Art. 15 – Stalle e Concimaie**

1. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle normative sanitarie ed urbanistiche vigenti.
2. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.
3. Spetterà pertanto alla U.L.L.S. determinare eventuali insufficienze, anomalie e inconvenienti igienici causati dalla concimaia.
4. I silos e le platee per la formazione del mais ceroso o pastone di mais devono essere tenuti coperti quando non utilizzati.
5. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo (nel rispetto della direttiva Nitrati – 91/676/CEE).

#### **Art. 16 - Igiene delle stalle**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato e intonacate.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
3. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

#### **Art. 16 bis – Realizzazione di impianti fotovoltaici**

1. Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici si demanda alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31.01.2013.

## **CAPO V°**

### **PREVENZIONE INCENDI**

#### **Art. 17 - Prevenzione incendi**

1. I locali adibiti al deposito del fieno, paglia e legname, siano essi stagionati o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. Si escludono dall'osservanza della norma i fabbricati preesistenti e quelli per i quali sia stata presentata istanza per un titolo edilizio prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I depositi di fieno, paglia e legname superiori ai 500 quintali soggiacciono ai controlli e alle visite di Prevenzione Incendi. Sono esclusi i depositi all'aperto e che distino almeno metri 100 dai fabbricati aventi destinazione d'uso diversa da quelli ad uso di depositi di fieno, paglia e legname così come previsto dal DPR n. 151 del 01.08.2011.
3. *I depositi di fieno, paglia e legname inferiori a 500 quintali devono essere posti **ad una distanza non inferiore a quella indicata nel Dpr 151/2011 e ss.mm.ii.** dai fabbricati di cui al punto 2), e metri 10 dalla vegetazione (alberi, arbusti, siepi), oppure può essere eretto idoneo muro di schermo resistente al fuoco **garantendo in ogni caso una distanza minima pari a metri 5.*** Si escludono dall'osservanza della norma i fabbricati preesistenti e quelli per i quali sia stata presentata istanza per un titolo edilizio prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del DPR n. 151 del 01.08.2011, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Per tali impianti dovrà essere acquisito l' "Attestato di Conformità".

#### **Art. 18 - Depositi di materiali esplosivi e infiammabili**

1. Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento previsto per legge per evitare il rischio di incendi.
2. L'eventuale impiego in aree pubbliche di combustibile o legna per cotture, manifestazioni, falò, ecc. è soggetto alle specifiche autorizzazioni comunali, ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno, con obbligo di rimozione e ripristino al termine della attività. E' vietata la combustione di ramaglie fresche.
3. Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione del Comune.
4. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

## **CAPO VI°**

### **FOSSI E CANALI - PIANTAGIONI - MANUTENZIONE DELLE RIPE – ARATURE**

#### **Art. 19 - Conservazione dei fossati**

##### **Conservazione**

1. E' fatto divieto di apportare ogni modifica o interrimento alle affossature soggette a servitù idraulica pubblica o privata senza il preventivo assenso scritto del Comune e l'eventuale parere favorevole da parte degli Enti competenti.



2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

3. E' fatto divieto ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere, a norma dell'art. 916 del Codice Civile.

4. E' fatto divieto di scaricare nei fossi acque reflue domestiche e industriali senza la preventiva autorizzazione.

### **Piantagioni**

5. Sono vietate le piantagioni che crescono lungo le ripe e/o si protendono dentro l'alveo dei fossi e canali in modo tale da restringere la sezione degli stessi e che comunque non rispettano le distanze di cui ai commi successivi.

6. Distanze per le piantagioni:

a) **Fossi interpoderali:** la messa a dimora di nuove piantagioni deve rispettare le distanze sotto riportate:

- Per le piante a basso fusto e le siepi la messa a dimora non deve essere inferiore a una distanza di metri 0,5 dal ciglio;
- Per le piante ad alto fusto le distanze non devono essere inferiori ai 3 metri;

b) **Fossi consorziali:** è vietato impiantare alberi e arbusti, con eccezione per quelli a ciclo annuale, in fregio ai corsi d'acqua pubblici e di bonifica ad una distanza minore di metri 4 misurati dal ciglio superiore dei canali consorziali. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'ente preposto alla tutela idraulica (Consorti di Bonifica ed Irrigazione, Ufficio Regionale del Genio Civile);

c) **Strade:** è in ogni caso vietato eseguire piantagioni in corrispondenza di curve stradali, di incroci, di biforcazioni, ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario alla sicurezza della viabilità ed a salvaguardare l'incolumità delle persone;

La messa a dimora non può comunque avvenire ad una distanza inferiore a 2 metri dal ciglio stradale, dal ciglio della pista ciclabile, dal ciglio del marciapiede o dal ciglio esterno (verso la proprietà privata) del fossato di guardia della strada, se presente.

7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie/fogliame di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto previsto, il Comune provvederà alla rimozione addebitando le spese relative al proprietario.

8. Per i manufatti (es. recinzioni) dovranno essere osservate le vigenti norme di attuazione del P.R.G. e del Nuovo Codice della Strada.

### **Art. 20 - Manutenzione di fossi e canali**

1. I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali (sia pubblici che privati) oppure con presenza di fossi interpoderali, devono mantenere costantemente sgombri i fossi o canali e loro pertinenze (chiaviche e paratoie), per le porzioni di competenza, provvedendo a:

- a) estirpare e tagliare le erbe, gli sterpi e le piantagioni sulle sponde, sul ciglio e nell'alveo dei fossi e canali ogniqualvolta possano compromettere il normale deflusso dell'acqua, considerando che una corretta gestione deve essere rispettosa anche di quelli che sono gli equilibri biologici e ambientali del territorio nel rispetto dell'avifauna, anfibi e biodiversità in generale;
- b) rimuovere immediatamente, senza bisogno di preavviso alcuno, piante o rami che per qualsiasi causa o vicissitudine atmosferica, dovessero cadere nei fossi;

- c ) spurgare, pulire a fondo e se necessario risezionare i fossi e i canali in modo da lasciare scorrere liberamente le acque per garantirne il normale deflusso;
- d) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti, cedimenti del corpo stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune ordinerà, per motivi di ordine sanitario o di sicurezza idraulica, l'esecuzione dei lavori necessari ed in caso di inottemperanza farà eseguire direttamente i lavori ponendo le spese a carico dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

2. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo le tombinature, comprese quelle per la realizzazione di accessi carrai. Esse dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

3. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede alla manutenzione delle ripe situate sul lato di proprietà comunale e del fondo per garantire il normale deflusso delle acque. Sono invece di competenza dei proprietari gli interventi di manutenzione delle ripe situate sul lato di loro proprietà.

4. Il Comune ha diritto di accedere in proprietà privata per eseguire i lavori di manutenzione di propria competenza.

5. Per i fossi, canali e tombinamenti lungo le strade pubbliche e di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dal Comune come urgenti.

6. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica quali l'uso di materiali di origine naturale accelerando i processi naturali in atto e favorendo il ripristino delle condizioni originarie;
- b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
- c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei ed arbustivi per garantire sufficienti condizioni di deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
- d) messa a dimora di nuove specie vegetali arboree ed arbustive tipiche della zona, salvo il rispetto delle distanze di cui al comma 6, articolo 11, dettate dalle disposizioni di polizia idraulica interessanti le acque demaniali o scoli di bonifica.

7. In caso di taglio di alberi od arbusti in zona golenale si dovrà procedere alla rimozione di quanto potato con cadenza giornaliera.

8. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrative previste dal presente regolamento e dalla normativa specifica di settore.

#### **Art. 21 - Apertura di fossi o canali**

1. L'apertura di fossi o canali o l'esecuzione di escavazioni in genere deve essere eseguita ad una distanza minima di m 1,5 dal confine della strada e comunque non minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esistente, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea), e a non meno di metri 2 dall'unghia a campagna del rilevato arginale.

#### **Art. 22 - Aratura dei terreni, irrigazione e trattamenti antiparassitari**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, i frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle

strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

2. Le arature devono rispettare la distanza minima di:

- a) almeno 1 m dal limite esterno della banchina stradale e dal ciglio dei fossi stradali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna) con assoluto divieto di riversare terreno nei fossati durante l'aratura;
- b) almeno 50 cm dal ciglio superiore dei fossi interponderali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna), con assoluto divieto di riversare terreno nei fossati durante l'aratura;
- c) almeno due metri dal ciglio per gli scoli consorziali in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e dei canali, il danneggiamento delle strade.

3. L'irrigazione dei terreni e i trattamenti antiparassitari alle essenze vegetali coltivate laterali alle strade o poste in vicinanza di insediamenti civili ( abitazioni, scuole, ecc. ), devono essere effettuati in assenza di vento e in modo che non derivi alcun danno alle persone, alle cose e alla circolazione dei veicoli.

4. In caso di constatazione della violazione, la sanzione prevista dal presente regolamento sarà parimenti applicata al proprietario o suo avente causa e al materiale esecutore della violazione. sia esso proprietario o ditta terzista.

## **CAPO VI°**

### ***TOMBINAMENTO TRATTI FOSSI PRIVATI***

#### **Art. 23 – Tombinamento tratti fossi privati**

1. Devono essere tutelati i diritti di terzi ai sensi dell'art. 913 del Codice Civile garantendo inalterato il deflusso idraulico dai fondi serviti (di monte).

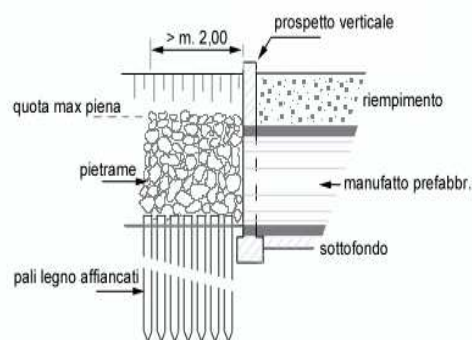
2. Le tombinature possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per la lunghezza necessaria per l'accesso al fondo e comunque non superiore a metri 6.

2bis. In riferimento al precedente comma, in caso di particolari esigenze di un soggetto privato, debitamente motivate, si potrà valutare una deroga al limite imposto.

3. Devono essere utilizzati elementi prefabbricati di dimensioni interne che garantiscano l'efficienza della sezione idraulica esistente, del tipo con basamento fondo piano e giunto a bicchiere e, in ogni caso, abbiano un diametro interno non inferiore di cm. 80.

4. Gli elementi prefabbricati vanno posati in modo che la quota di scorrimento dell'acqua o generatrice inferiore, tenga conto delle condizioni di interrimento della fossatura; in ogni caso la suddetta quota di scorrimento dovrà essere minore di almeno cm. 30 rispetto la quota del fondo.

5. Devono essere realizzati prospetti trasversali, sia all'imbocco che allo sbocco del tombinamento, per il contenimento del rinfiando degli elementi prefabbricati, da realizzarsi in c.a. o con palificate in legno opportunamente dimensionate.



6. Devono essere realizzati presidi di sponda della lunghezza minima di metri 2,00 sia a monte che a valle del tombinamento. Il presidio potrà essere realizzato mediante rivestimento di sponda in c.a. o palificata in legno con pietrame.
7. Devono essere previsti pozzetti di ispezione di sedimentazione in tutti i casi ove un nuovo manufatto viene collegato ad un manufatto esistente.
8. Il soggetto richiedente l'esecuzione dell'opera, deve restare implicitamente impegnato al costante mantenimento della piena efficienza idraulica del manufatto.
9. L'esecuzione delle tombinature è subordinato all'autorizzazione del Comune e del Consorzio di Bonifica ed Irrigazione competente, ove dovuto, previo nulla osta del proprietario della strada, se diverso dal Comune.
10. Le tombinature eseguite in assenza di autorizzazione comunale comportano sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

## CAPO VIII°

### MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

#### **Art. 24 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria**

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Unità periferica per i servizi fitosanitari competente per regione, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.
2. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco o all'Unità periferica per i servizi fitosanitari competente per regione la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.
4. In caso di abbattimento di siepi o alberi malati in aree pubbliche, sono obbligatori:
  - la disinfezione di motoseghe e altri attrezzi usati;
  - il ripristino da parte dell'Amministrazione, anche se non necessariamente nella medesima sede in cui erano posizionati, con nuove piante autoctone.

#### **Art. 25 - Lotta contro il "Bruco americano" e la "Processionaria del Pino"**

1. La lotta contro il bruco americano (*Hyphantria cunea Drupy*) é obbligatoria in tutto il territorio comunale.
2. La Polizia Locale eseguirà accertamenti sistematici relativi alla presenza del bruco americano sui terreni coltivati, parchi, giardini, viali ed alberate.
3. I proprietari o i conduttori, a qualunque titolo, dei terreni devono segnalare immediatamente al Sindaco la presenza di piante colpite dal bruco americano.
4. Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro il bruco americano e per l'impiego dei mezzi di lotta sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati.
5. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento da parte dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano piante colpite dal bruco americano, gli inadempienti saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono da applicarsi anche per la lotta contro la "Processionaria del Pino" (*Thaumetopea pityocampa*).

#### **Art. 26 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.**

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.
2. E' concessa , previo titolo autorizzativo, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra analoga occasione a condizione che piante e sementi siano esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.
3. E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

#### **Art. 27 Trattamenti fito-sanitari**

1. L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) con indicato nella confezione il pericolo di morte o "tossico nocivi" (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'ente competente.
2. Il trattamento deve avvenire con l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

#### **Art. 28 – Uso e segnalazione di esche avvelenate**

1. La lotta ad animali nocivi a scopo di protezione agricola con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuata solo da Ditte specializzate o personale abilitato, dandone preventivo avviso al Comune, proteggendo le esche in maniera idonea e sistemando e mantenendo lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile, con riportata la data dell'intervento.
2. L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentito solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

### **CAPO IX°**

#### **ESERCIZIO DELL'APICOLTURA (L.R. 18.4.1994 n. 23)**

#### **Art. 29 - Denuncia degli alveari**

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'U.L.S.S. anche tramite le associazioni di apicoltori, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'U.L.S.S. almeno 10 (dieci) giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato

sanitario rilasciato dall'U.L.S.S. di provenienza da non oltre 30 giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati sia la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata della presunta transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi alla fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante il trasferimento.

3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

### **Art. 30 - Denuncia delle malattie delle api**

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

### **Art. 31 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari**

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

3. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.

4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente allo sfalcio del cotico erboso in fioritura.

5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:

a) alle strade di pubblico transito ( misurati dal ciglio esterno della banchina stradale o ciglio scarpata);

b) ai confini di proprietà.

6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 5 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'U.L.S.S..

### **Art. 32 – Sanzioni (Art. 11 L.R. n. 23/94)**

1. Per chi non adempie agli obblighi in materia di “Denuncia alveari”, sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00.

2. Per chi non adempie agli obblighi in materia di “Denuncia delle malattie delle api”, sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 516,00.

3. Per chi non adempie agli obblighi in materia di “Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari”, art. 33, commi 1, 2, 3 e 4, sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 619,00.

4. Per chi non adempie agli obblighi in materia di “Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari”, art. 33 commi 5, 6, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 77,00.

5. Per chi non adempie agli obblighi in materia di “Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari”, art. 33 comma 7, sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 516,00.

## CAPO X°

### TUTELA DEL SUOLO E RISPETTO DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITA' ALTRUI

#### **Art. 33 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
  - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999), fatte salve deroghe regionali.
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

#### **Art. 34 – Determinazione della quantità massima degli affluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente**

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:
  - a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
  - b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

#### **Art 35 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali**

1. L'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
  - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
  - d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
  - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - f) per le acque lacustri entro 5 metri di distanza dalla sponda;
  - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
  - h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
  - i) per una fascia di 10 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.
2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera j);
  - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
  - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
  - e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
  - f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati e per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
  - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - j) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio, fatte salve deroghe regionali.
5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla



prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

6. L'utilizzo del letame e del liquame deve essere effettuato arrecando il minor disagio possibile.

#### **Art. 36 – Accumulo temporaneo**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **Art. 37 – Zona di tutela e rispetto**

1. Nella zona di rispetto, come individuata dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è vietato lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

2. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

#### **Art. 38 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

### **Art. 39 - Colture agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori**

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco o Responsabile del Servizio avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza delle normative vigenti, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.
3. Nelle aree urbane e a ridosso delle stesse, i tosaerba, i motocoltivatori, i decespugliatori devono essere utilizzati all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
4. I trattori impiegati in postazione fissa (irrigazione, taglio legna ecc.) devono essere posti il più lontano possibile dalle abitazioni e qualora il loro uso sia di molestia al vicinato, il Sindaco o il Responsabile del Servizio potrà imporre l'utilizzo all'interno delle seguenti fasce orarie: - dalla ore 6,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 (salvo turni irrigui del Consorzio di Bonifica ed Irrigazione competente).

### **Art. 40 - Atti vietati sulle strade e sul terreno**

1. *Con la conversione del decreto legge n. 91/2014 ad opera della Legge 11.08.2014, n. 116, la combustione di materiale proveniente da attività agricola o forestale nel luogo di produzione può essere condotta liberamente solo se finalizzata al reimpiego dei residui verdi come concimante o ammendante. La combustione in deroga è altresì ammessa solo nel luogo di produzione, in quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri/ettaro e in periodi diversi da quelli vietati dalla Regione (nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni), dai Comuni e altre amministrazioni competenti (art. 6 comma 6-bis, D.lgs. 152/06). Su tali presupposti, solo in zona agricola è consentito bruciare scarti vegetali secchi (erbe, stoppie e simili) purché ad una distanza di almeno metri 100 dagli edifici altrui o dalle vie pubbliche, e dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni a persone o cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e sempre sotto stretta sorveglianza fino al completo spegnimento delle braci. Su ordinanza del Sindaco potrà essere sospeso, differito o vietato l'abbruciamento se sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.*
2. E' sempre vietato bruciare qualsiasi altro tipo di rifiuto (plastica, nylon, carta, cartone, pneumatici, ecc...).
3. Tutte le cisterne contenenti idrocarburi per l'utilizzo a scopo agricolo, civile e da trazione, devono essere dotate di idonei sistemi atti a prevenire eventuali sversamenti sul terreno. In particolare, le cisterne fuori terra devono essere dotate di bacino di contenimento a tenuta delle dimensioni pari ad un terzo del volume della cisterna; le cisterne interrate devono essere dotate di doppio involucro a tenuta.
4. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei proprietari e/o degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno lungo uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
5. Oltre agli atti vietati contemplati all'art. 15 del Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
  - a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;

- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
  - c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, ad esclusione dei mezzi necessari alla coltivazione dei fondi in rispetto al Nuovo Codice della Strada.
6. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, allo sgombero immediato ed alla pulizia.
7. E' fatto divieto di gettare sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti rifiuti di qualsiasi genere, materiali di scarto o quant'altro.
8. E' vietato gettare carogne di animali nei canali, fossi o in altri luoghi non consentiti.
9. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
10. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

## **CAPO IX**

### **TUTELA E USI DELLE RISORSE IDRICHE E DECORO DELLE AREE VERDI PRIVATE**

#### **Art. 41 - Tutela ed usi delle acque**

1. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici.
2. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi. In applicazione di tale principio, il Sindaco, anche su segnalazione del competente Ente gestore del servizio di acquedotto, e in presenza di particolari situazioni di carenza idrica, può ordinare alla cittadinanza tutta, il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto per consumi diversi da quello umano (irrigazione di giardini e orti, lavaggio automezzi ecc. ).
3. Nei periodi di siccità e comunque nei periodi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità all'uso agricolo.
4. L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo è diretto dal competente Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua in gestione allo stesso Ente. L'utilizzo delle acque a scopo irriguo deve essere limitato al periodo e alle quantità strettamente necessarie. Qualora nei fossi privati non di competenza dei Consorzi di Bonifica e d'Irrigazione siano realizzati sbarramenti temporanei al deflusso delle acque, gli stessi vanno realizzati avendo cura di assicurare il deflusso di un quantità d'acqua sufficiente a garantire condizioni minime di sopravvivenza della fauna acquatica a valle dello sbarramento.
5. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede alcuna licenza o concessione. La realizzazione dei relativi manufatti è regolata dal Regolamento Edilizio Comunale o da altre disposizioni speciali.

#### **Art. 42 - Disposizioni particolari per le acque sotterranee**

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, fatta eccezione per l'uso domestico, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, ed al rispetto scrupoloso delle prescrizioni impartite. Sono compresi negli usi domestici (art. 93 del "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" approvato con Regio Decreto nr

1755 del 11/12/1933) l'innaffiamento di giardini ed orti ad uso familiare e l'abbeveraggio del bestiame.

2. La scoperta dell'acqua a qualsiasi uso destinata, dovrà essere tempestivamente denunciata all'Ufficio Regionale del Genio Civile.

3. La ricerca e il nuovo pozzo non dovranno provocare danni ai pozzi esistenti, pubblici e privati, nè turbative alle falde acquifere della zona.

4. Eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante la perforazione, dovranno essere segnalate senza indugi all'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi, Sezione di Bologna.

5. Qualora il livello piezometrico (statico) dell'acqua del nuovo pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, (eduzione spontanea con falda acquifera in pressione ) dovranno essere immediatamente applicate idonee apparecchiature (saracinesche, rubinetti, ecc...) atte ad evitare il deflusso continuo dell'acqua.

6. Salvi gli usi domestici, l'utilizzazione dell'acqua sotterranea è subordinata alla regolare concessione di derivazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

7. Qualora la ricerca si estenda per una profondità superiore a metri 30, l'inizio, l'eventuale sospensione e la fine dell'indagine vanno comunicati al Servizio Geologico d'Italia, nonché alla Regione del Veneto, Dipartimento Geologia ed Attività Estrattive, allegando la scheda relativa alle caratteristiche litostratigrafiche.

8. Al fine di tutelare le falde acquifere è vietato eseguire scavi atti alla formazione di piccoli bacini o stagni mettendo in luce le falde acquifere.

#### **Art. 43 - Decoro delle aree verdi private**

1. Le aree verdi private visibili da luoghi aperti al pubblico non devono pregiudicare il decoro urbano.

2. È obbligo dei proprietari la manutenzione e la conservazione del verde.

3. Il taglio dell'erba nei terreni lasciati incolti e nelle aree verdi private deve essere effettuato ogniqualvolta si renda necessario per garantire igiene pubblica/decoro e, naturalmente, su richiesta del Comune.

4. Qualora il proprietario non adempisse a quanto disposto dal precedente comma 3, interverrà il Comune addebitandogli le spese dell'intervento.

5. Le piante e le siepi non devono costituire pregiudizio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.

6. I terreni incolti devono essere sfalcati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

### **CAPO XII°**

#### **SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 44 - Sanzioni**

1. Salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a Euro 500,00.

2. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € **50,00** entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

2/bis. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, così come modificato dall'art. 6-bis del [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), per le violazioni al presente regolamento, la **Giunta Comunale**, all'interno del limite minimo di Euro 25,00 e massimo di Euro 500,00, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma 2.

3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 45 - Accertamento delle sanzioni**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

#### **Art. 46 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

#### **Art. 47 - Entrata in vigore**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti, ordinanze, altri atti amministrativi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate in contrasto con il regolamento stesso.